



Decisione n. 6/2024 T.F.  
Proc. n. 5/2024 R.G. P.F. e Proc. n. 4/2024 R.G. T.F.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 5/2024 R.G. P.F. e Proc. n. 4/2024 R.G. T.F.  
Nella seduta del 06.12.2024 ha adottato la seguente

### DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. Sergio BONAVITA** (tess. n. 14256), in qualità di Presidente e *l.r.p.t.* della A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos (18062), **Sig. Eugenio GALLUCCI** (tess. n. 77149) e **Sig. Antonio FIORILLO** (tess. n. 77146), in qualità di Consigliere della medesima A.S.D. Black - Lions Archery Club Kratos, per le seguenti violazioni: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.16. lett. a), b) e c), art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, art. 63.1 n. 6 del Reg. Giustizia; contestata, altresì, l'aggravante di cui all'art. 66.1, lett. a), Reg. Giustizia;

- **A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos** (cod. aff.ne 18062), in persona del suo *l.r.p.t.*, per le seguenti violazioni: artt. 71 e 72 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, art. 63.1 n. 6 del Reg. Giustizia;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Jennyfer Bevilacqua del Foro di Roma presso il cui Studio hanno eletto domicilio;

Visto l'atto di deferimento e gli scritti difensivi;

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visti gli artt. 2.1 e art. 3.1, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 31, Reg. Organico;

Visti gli artt. 71 e 72, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 2, Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visto l'art. 63.1, lett. A), punti 3 e 4, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 67.1, lett. e), Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria, gli scritti difensivi e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 06.12.2024, l'Avv. Sabina Maroncelli e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



\* \* \*

## FATTO E DIRITTO

Con atto della Corte Federale d'Appello Fitarco del 17.06.2024, perveniva alla Procura Federale, per ogni suo opportuno approfondimento, la Decisione n. 1/2024 R.G. C.F.A., con la quale era rigettata l'istanza di riabilitazione del 16.04.2024 inoltrata al predetto Organo di Giustizia dal Sig. Mario Perrotta, già tesserato Fitarco, per il tramite del proprio avvocato difensore.

Il Sig. Perrotta formulava tale richiesta, in quanto precedentemente destinatario della sanzione della radiazione, comminata da parte del Tribunale Federale Fitarco nell'anno 2016 (cfr. Proc. n. 6/2016 R.G. P.F. e Proc. n. 12/2016 R.G. T.F., non impugnata).

Con successivo atto del 18.06.2024, valutata la predetta documentazione, il Procuratore Federale inoltrava a questo Tribunale formale richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 38.2, Reg. Giustizia, ivi invocando per: la A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos, in persona del suo *l.r.p.t.*, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale; i tesserati Sergio Bonavita, Eugenio Gallucci e Antonio Fiorillo, rispettivamente Presidente e Consiglieri della predetta Associazione Sportiva, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti.

A supporto di tale richiesta, l'Accusa richiamava, in particolare, la *Attestazione* a firma del Sig. Sergio Bonavita (recante data del 16.04.2024 ed allegata all'istanza di riabilitazione) con la quale detto tesserato così testualmente dichiarava: *"(...) si può confermare che a partire dal 2021 il Sig. Perrotta ha chiesto a questa società di potersi attivare in compiti di volontariato, prodigandosi in attività, peraltro marginali, di manutenzione delle attrezzature di gara (reti, cavalletti e paglioni), e di archi scuola e quant'altro di fattivo appoggio sociale, pur di sentirsi ancora vicino allo sport della sua vita, che tante soddisfazioni gli ha dato (personalmente e alla federazione calabrese). Pertanto, pur non essendo stato possibile un suo tesseramento (neanche in qualità di socio non agonista) della Associazione sportiva scrivente, si è rivelato un elemento affidabile, collaborativo ed estremamente positivo, gratuitamente risolutore di tutte quelle piccole problematiche che affliggono, come è noto, le piccole società sportive autogestite"*.

Con Ordinanze n. 1/2024 e n. 2/2024, rese ex art. 38, commi 2 e 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva le richieste della Procura, applicando ai predetti tesserati la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti, sino al termine delle indagini preliminari.

A supporto del proprio convincimento, il Collegio:

- non riteneva attendibile la differente ricostruzione dei fatti offerta dagli interessati nel corso della rituale audizione;
- richiamava la inequivocabilità, sotto il profilo letterale del testo, delle conclusioni della citata *Attestazione* che descriveva una costante interazione nel tempo con un soggetto radiato (senza in alcun modo specificare (o quantomeno far intendere) le distanze da quest'ultimo professate

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





in sede di audizione, ove tutti gli incolpati ridimensionavano drasticamente la dichiarata collaborazione, riducendo i contatti con il Perrotta a sole n. 3 o 4 occasioni negli ultimi anni svoltisi per giunta al di fuori di ogni contesto ambientale riconducibile alla medesima.

All'esito delle indagini preliminari, con atto del 15.10.2024, il Procuratore Federale deferiva a giudizio i medesimi incolpati per le violazioni di cui in epigrafe:

- poichè *"intrattenevano rapporti e contatti con il sig. Mario Perrotta, soggetto attinto da provvedimento di radiazione da parte del Tribunale Federale Fitarco già dal 2016, in particolare coinvolgendolo nella vita sociale con compiti di volontariato vario e 'in attività di manutenzione delle attrezzature di gara (reti, cavalletti e paglioni), e archi scuola e quant'altro di fattivo appoggio sociale' e a motivo di ciò infrangevano in maniera prolungata e continuativa la Decisione del Tribunale Federale assunta nei confronti del sig. Perrotta nel settembre del 2016. Con l'aggravante di cui all'art. 66.1 lett. a) Reg. Giustizia, per aver commesso il fatto in violazione di doveri durante l'esercizio delle proprie funzioni e qualifiche"* (Bonavita, Gallucci e Fiorillo);
- *"per responsabilità diretta, per le infrazioni commesse dal Presidente Bonavita e dai Consiglieri Fiorillo e Gallucci, ovvero soggetti rappresentanti l'affiliata ai sensi delle norme federali"* (A.S.D. Black - Black Lions Archery Club Kratos).

L'atto di deferimento evidenziava, inoltre, come:

- in relazione all'art. 52 Reg. Giustizia Fitarco, *"a seguito di contatti tra lo scrivente ufficio [Procura Federale] e l'avv. Jennyfer Bevilacqua, quest'ultima in nome e per conto di tutti gli incolpandi, trasmetteva a mezzo pec in data 23.9.2024 proposta di applicazione sanzione secondo le indicazioni della Procura Federale"*;

- la Procura Generale dello Sport non avesse condiviso la possibilità di addivenire ad un accordo sulla sanzione (nonostante esso fosse già stato raggiunto dalle parti e concordato nel *quantum*), in ragione della tipologia di condotte contestate (cfr. comunicazione prot. n. 6309/2024).

L'udienza in camera di consiglio era quindi ritualmente fissata per il giorno 26.11.2024.

Medio tempore l'Avv. Jennifer Bevilacqua, nella qualità di difensore di tutti gli incolpati, faceva pervenire articolata Memoria corredata dei relativi documenti, riformulando, nel merito, la tesi già sostenuta in sede di procedimento *ex art. 38, Reg. Giustizia*.

A tale data, erano presenti innanzi al Tribunale il Procuratore Federale e gli incolpati assistiti dal proprio difensore, Avv. Jennifer Bevilacqua, giusta procura depositata in atti.

In sede di istruttoria, il Procuratore:

- si riportava al proprio atto di deferimento, ritenendolo completo e idoneo a supportare l'incolpazione;
- richiamava, in particolare, i contenuti della scrittura privata a fondamento dell'accusa, le cui espressioni sono da ritenersi chiare, a suo avviso, nell'attestare la colpevolezza dei deferiti.

A replica di quanto sopra, l'Avv. Bevilacqua:

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





- si riportava anch'essa ai propri scritti difensivi ed alla documentazione ivi allegata, evidenziando, nello specifico, una differente interpretazione della medesima scrittura, finalizzata a garantire l'assenza di responsabilità dei medesimi incolpati.

- sottolineava come il supporto del soggetto radiato (Sig. Perrotta) fosse stato comunque (e solo) un "supporto" esterno alla A.S.D. - Black - Black Lions Archery Club Kratos;

- evidenziava, da ultimo, come non vi sia alcuna norma dell'Ordinamento federale che vieti tale forma di "contatto" tra gli odierni deferiti e il soggetto precedentemente radiato.

Il Procuratore Federale, su impulso del Presidente, ribadiva, altresì, come:

- le parti (da intendersi Procura e legale degli incolpati), avessero già raggiunto un accordo sulla sanzione antecedentemente al deferimento, (*i.e.* applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione), come da PEC del 23.09.2024;

- la Procura Generale dello Sport non avesse condiviso la possibilità di addivenire a tale accordo in ragione della tipologia delle condotte contestate, demandandone il compito al Tribunale Federale (cfr. atto, prot. n. 6309/2024).

La Procura rappresentava, nel merito di detto accordo, come l'intesa si fosse raggiunta con una quantificazione di pena pari a n. 6 mesi di sospensione da ogni attività sportiva federale e sociale per ciascun tesserato, con deduzione del presofferto (due mesi e 23 giorni già scontati) unitamente ad una ammenda di Euro 800,00 (pari a n. 16 volte la quota di prima affiliazione) per la A.S.D. - Black - Black Lions Archery Club Kratos.

L'Avv. Bevilacqua confermava, al riguardo, quanto riportato dal Procuratore Federale.

Ciò posto, l'Accusa precisava le proprie conclusioni, ricalcando, per ogni singolo tesserato - fermo il riconoscimento delle attenuanti generiche (da bilanciare l'aggravante contestata) in ragione della corretta condotta procedimentale tenuta da tutti gli incolpati, nonché l'assenza di precedenti a loro carico - il medesimo *quantum* di pena già condiviso in sede di accordo *ex art.* 52 Reg. Giustizia.

L'Avv. Bevilacqua si riportava al proprio atto difensivo e alle conclusioni in esso riportate, chiedendo per i propri assistiti:

- in via principale, il proscioglimento di ciascuno da ogni addebito per non avere raggiunto la Procura Federale lo *standard* probatorio minimo a supporto della incolpazione (cfr. Ordinamento federale e pronunciamenti del Collegio di Garanzia del CONI); tale richiesta era formulata anche in ragione del fatto che l'apporto del soggetto radiato rispetto alla contestazione sollevata dalla Procura deve essere ricondotto a mero supporto esterno;

- in via subordinata, la sanzione del minimo edittale della pena, in funzione del riconoscimento a loro favore della circostanza attenuante di cui all'art. 67 lett. e), R.G., per aver questi ultimi redatto la lettera/dichiarazione oggetto di contestazione su impulso (e su specifica indicazione) dell'avvocato del soggetto radiato, senza capirne appieno il senso e, vieppiù, le conseguenze negative che sarebbero potute derivare da tale formulazione; ciò, poiché nessuno di essi aveva (ed ha) le competenze specifiche per poterlo comprendere.

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Al termine della istruttoria, in ragione dell'articolazione dei fatti, il giudizio era rinviato al giorno 06.12.2024, con udienza tenuta in trattazione scritta e concessione del termine per il deposito di Note.

A tale data, preso atto del tempestivo invio di un'ultima Memoria difensiva a firma dell'Avv. Jennyfer Bevilacqua (02.12.2024), la causa era trattenuta in decisione.

Il deferimento è fondato.

Il Collegio ritiene che, anche nel merito della controversia, l'istruttoria non abbia palesato elementi utili a superare la inequivocabilità della più volte richiamata *Attestazione* a firma del Presidente e *l.r.p.t.* della A.S.D. odierna deferita.

Questo Tribunale non può che confermare, al riguardo, come la semplice lettura di detto documento evochi una costante *interazione* nel tempo con il soggetto radiato, in quanto ritenuto "*affidabile, collaborativo ed estremamente positivo*" nel contesto (e dagli stessi vertici) della A.S.D. - Black - Black Lions Archery Club Kratos (testuale: "*Pertanto, pur non essendo stato possibile un suo tesseramento (neanche in qualità di socio non agonista) della Associazione sportiva scrivente, si è rivelato un elemento affidabile, collaborativo ed estremamente positivo, gratuitamente risolutore di tutte quelle piccole problematiche che affliggono, come è noto, le piccole società sportive autogestite*"); ciò, senza in alcun modo specificare (o quantomeno far intendere) le distanze da quest'ultimo, successivamente esplicitate sia in sede cautelare che di merito.

In tali occasioni, infatti, gli incolpati hanno drasticamente *ridimensionato*, in modo ritenuto non credibile da questo Organo Giudicante, la dichiarata *interazione* con il Perrotta, evidenziando in atti un mero supporto esterno (ovvero al di fuori di ogni contesto ambientale riconducibile alla medesima A.S.D.) e occasionale (limitato a sporadici incontri in un lungo intervallo temporale).

A conferma, e per quanto occorrer possa, della corretta interpretazione del documento *de quo*, e con esso, della responsabilità da ascrivere agli incolpati, il Collegio non può che prendere atto del *quantum* di pena già concertato dalle stesse parti *ex art.* 52, Reg. Giustizia, ove era la stessa difesa dei deferiti a proporre per ciascuno di essi una pena pari a n. 6 (sei) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, oltre ad una ammenda di Euro 800,00 per la A.S.D. - Black - Black Lions Archery Club Kratos.

Significativo, al riguardo, è il contenuto della Memoria difensiva del 02.12.2024 ("*la difesa dei deferiti contattava la Procura Federale al fine di cercare di addivenire alla definizione del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 Reg. Giustizia. La richiesta scaturiva da mere valutazioni di opportunità: a) L'immediata definizione del procedimento disciplinare, senza ulteriori costi e spese a carico dei deferiti; b) L'assenza di incolpazione, trattandosi di "patteggiamento" ante-deferimento; c) Il forte impatto che il provvedimento cautelare di sospensione, disposto a carico della ASD ed i Sig.ri Bonavita, Fiorillo e Gallucci, stava avendo sui deferiti e sulla ASD*"), ove è la stessa Avv. Bevilacqua - ipotizzando probabilmente richieste più severe all'esito del giudizio - a motivare alla Procura Federale le ragioni di tale quantificazione.

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



La predetta rappresentazione dei fatti induce il Collegio, pertanto, a ritenere raggiunta la prova in ordine alla responsabilità disciplinare dei deferiti attraverso una opposta rilettura dei principi espressi dal Collegio di Garanzia nella Decisione a Sezioni Unite n. 71/2021, richiamata in sede difensiva (*“la valutazione delle risultanze istruttorie probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili”*, cfr. SS.UU., Decisione 8 marzo 2018, n. 11).

In sostanza, nell'accertare tale violazione, questo Organo Giudicante si è formato un proprio “confortevole convincimento” sulla fondatezza della tesi accusatoria (cit. Collegio di Garanzia, SS.UU. n. 71/2021, ove è lo stesso Giudice di legittimità a dedurre, inoltre, che, *“per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (così Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 novembre 2017, n. 93, nonché, precedentemente, decisioni nn. 6/2016 e 34/2016, e, più di recente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021: “il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo”*).

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione della opposta tesi difensiva.

Ciò posto, in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, della corretta condotta procedimentale tenuta da tutti gli incolpati, nonché della assenza di precedenti a loro carico, il Collegio ritiene equo confermare il medesimo *quantum* di pena già condiviso dalle parti in sede di accordo *ex art. 52 Reg. Giustizia*, oggetto della odierna richiesta della Procura Federale, ad eccezione della sanzione in capo alla A.S.D. - Black - Black Lions Archery Club Kratos, la quale andrà ridotta a Euro 200,00, pari a n. 4 (quattro) volte la quota di prima affiliazione.

Le censure e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sigg.ri Sergio BONAVITA, Eugenio GALLUCCI e Antonio FIORILLO, come sopra identificati, la sospensione di n. 6 (sei) mesi da ogni attività sportiva federale e sociale, dedotto quanto già sofferto;
- A.S.D. - Black - Black Lions Archery Club Kratos, come sopra identificata, il pagamento di una ammenda pari a Euro 200,00 (euro duecento/00).

---

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06.12.2024, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Sabina Maroncelli (Componente, Estensore)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Publicata il 16 dicembre 2024

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco.it](http://www.fitarco.it)